

Scienza e Pace

Science & Peace

ISSN 2039-1749

ONLINE FIRST

***Il Terzo Assente. Problemi e rischi
della perdita della neutralità statale
e sovranazionale***

Daniela Belliti

*Online Journal of the "Sciences for Peace"
Interdisciplinary Centre - University of Pisa*



This paper has been refereed through a double-blind peer review

Received: 3 November 2022

Accepted: 4 June 2023

Published "Online first": 9 June 2023

To cite this article:

Belliti, D. (2023), "Il Terzo Assente. Problemi e rischi della perdita della neutralità statale e sovranazionale", *Scienza e Pace*, Online first, pp. 1-19.

Creative Commons BY-NC-SA 4.0



Il Terzo Assente. Problemi e rischi della perdita della neutralità statale e sovranazionale

Daniela Belliti*

Abstract

La guerra in Ucraina sta procedendo da oltre un anno, senza accordi su temporanei “cessate il fuoco” né prove di vero negoziato. La difficoltà ad avviare negoziati efficaci, l’adesione di Svezia e Finlandia alla NATO e la rimilitarizzazione degli Stati, stanno riproponendo uno scenario di disordine internazionale e riducendo gli spazi per soggetti “terzi” e/o “neutri”, quelli che dovrebbero agire secondo imparzialità e garantire giustizia e rispetto del diritto internazionale. L’articolo si propone di riabilitare le categorie di “neutro” e di “terzo” nei processi di risoluzione delle controversie internazionali, e di sollevare i problemi e le contraddizioni che la loro scomparsa sta provocando per un ordine mondiale di pace e sicurezza.

Parole chiave: Pacifismo, pacifismo giuridico, Terzo, neutralità

Abstract

The war in Ukraine has been going on for more than a year, without agreements on temporary 'ceasefires' or evidence of real negotiations. The difficulty in launching effective negotiations, the accession of Sweden and Finland to NATO and the remilitarisation of States, are re-proposing an international disorder scenario and reducing the spaces for 'third' and 'neutral' subjects, which should act impartially and guarantee justice and respect for international law. The article aims to rehabilitate the categories of 'neutral' and 'third' in international dispute resolution processes and raise problems and contradictions that their disappearance is causing for a world order of peace and security.

Keywords: Pacifism, legal pacifism, Third, neutrality

* Assegnista di ricerca in Filosofia politica e sociale, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano-Bicocca. Email: daniela.belliti@unimib.it

Introduzione

Da ormai più di un anno la guerra in Ucraina sta procedendo ininterrottamente, senza accordi su “cessate il fuoco” temporanei. Prima dell’invasione russa erano state intraprese inefficaci iniziative di prevenzione del conflitto da parte di Francia e Germania; subito dopo l’inizio della guerra erano stati promossi tentativi da parte di Turchia e Israele, tutti caduti nel vuoto – con l’eccezione dell’accordo sull’esportazione di grano, raggiunto sotto l’egida congiunta di Turchia e ONU – ; infine, a ridosso del primo anniversario di guerra, è stata la Cina ad attivare un’azione diplomatica, proponendo all’attenzione della comunità internazionale un documento che la Cina stessa ha voluto mantenere a un livello *low profile*, definendolo *concept paper*.

Nel frattempo, oltre a sostenere militarmente la resistenza ucraina, la NATO si sta preparando ad allargare i propri confini, ammettendo paesi storicamente neutrali come Svezia e Finlandia, mentre è iniziato il percorso di adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Si stanno modificando alleanze e aree di influenza tra Europa e Asia, anche attraverso la militarizzazione dei confini e l’aumento delle spese militari; di converso, si stanno riducendo gli spazi per i soggetti terzi, siano essi guidati dal principio della neutralità oppure riconosciuti quali istituzioni sovranazionali e indipendenti.

La progressiva scomparsa di Stati neutrali da una parte, e la persistente impotenza dell’ONU e di altri organismi internazionali a gestire negoziati dall’altra, evidenziano la debolezza, se non anche l’assenza, del Terzo, ovvero di quel soggetto – così come definito da Norberto Bobbio nella sua omonima raccolta di saggi (Bobbio 1989) – che dovrebbe garantire il rispetto del diritto internazionale. Il problema è che la debolezza o assenza di questa figura rilegittima il ricorso alla guerra, e quindi la riaffermazione del diritto del più forte, per la soluzione delle controversie internazionali, in un contesto in cui l’escalation militare ripropone “il ritorno dello spettro nucleare” (Portinaro 2023).

L’articolo intende riabilitare le categorie di “neutro” e di “terzo” nei processi di risoluzione delle controversie internazionali, e sollevare i problemi e le contraddizioni che la loro scomparsa sta provocando per un ordine mondiale di pace e sicurezza. Il tema sarà sviluppato seguendo un approccio filosofico-politico, che attinge al pensiero kantiano della pace perpetua (Kant 1985 e 1995) e alla sua evoluzione nel pacifismo giuridico del XX secolo, codificato da Kelsen e rilanciato da Bobbio. Questo pensiero raggiunge la sua massima fortuna durante i decenni della Guerra fredda (1), per essere incrinato – ma non del tutto destabilizzato – dai dilemmi emersi con le guerre “umanitarie” e “preventive” che hanno caratterizzato la fine del XX e l’inizio del XXI secolo (2).

La guerra in Ucraina pare mettere in discussione in via definitiva l'operabilità del pacifismo giuridico, esattamente nel suo pilastro concettuale del Terzo *super partes*. Il fatto che la violazione del diritto internazionale perpetrata dalla Russia con l'invasione dell'Ucraina, condannata da più risoluzioni approvate a maggioranza dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite¹, non possa essere né fermata da un intervento di polizia internazionale, né da un'azione conciliativa, che siano frutto di un mandato dell'ONU (essendo esso impedito dal diritto di veto della Russia, membro permanente del Consiglio di Sicurezza), induce le parti in causa a sostenere che la guerra possa finire soltanto sul campo con la vittoria di uno dei contendenti, e gli altri attori della scena internazionale ad assecondare più o meno convintamente questa posizione. Ma l'assenza del Terzo "sopra le parti" non può né deve esimere dalla ricerca di Terzi "tra le parti" (3), che possano agire in spazi neutri (4) in vista del fine supremo della pace².

1. La guerra come "via bloccata" e il pacifismo giuridico

Con la fine della Seconda guerra mondiale, è tornata prorompente il progetto di una "pace perpetua" come impegno politico dell'umanità. L'idea della guerra come "via bloccata" è già impressa nel preambolo della Carta delle Nazioni Unite (1945) che impegna gli Stati membri "a salvare le future generazioni dal flagello della guerra", "a praticare la tolleranza e a vivere in pace l'uno con l'altro", "ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale".

A questo obiettivo aveva dato forte impulso la consapevolezza del rischio nucleare. Durante gli anni della Guerra fredda "pensare l'impensabile" (Kahn 1962), ovvero la concettualizzazione della possibile estinzione dell'intera umanità in un eventuale nuovo conflitto mondiale, ha prodotto una filosofia della pace e della guerra volta a studiare le condizioni del superamento definitivo della guerra come mezzo per la soluzione dei conflitti internazionali. Günther Anders, primo filosofo a tematizzare l'epoca della bomba atomica, pensa che la guerra potrà essere cancellata dalla storia soltanto attraverso una profonda e radicale trasformazione morale degli esseri umani; ma poiché questa strada si prospetta assai lunga, mentre il pericolo della terza guerra mondiale deve essere immediatamente scongiurato, compito del filosofo è quello di invitare i popoli a mobilitarsi e a stigmatizzare universalmente chiunque anche soltanto possa ipotizzare l'uso di armi nucleari (Anders 1961, 26).

¹ ES-11/1: Aggression against Ukraine. Resolution adopted by the General Assembly on 2 March 2023; ES-11/6: Principles of the Charter of the United Nations underlying a comprehensive just and lasting peace in Ukraine. Resolution adopted by the General Assembly on 23 February 2023.

² Statuto delle Nazioni Unite, Preambolo.

Norberto Bobbio, riconoscendo il debito teorico e morale nei confronti di Anders per averlo reso consapevole dell'urgenza della "formazione di una coscienza atomica" (Bobbio 1984, 21), avvia una riflessione che torna oggi necessaria e urgente. Bobbio parla del paradosso della Guerra fredda: da una parte la guerra è diventata "una via bloccata", perché l'uso delle armi nucleari potrebbe causare la scomparsa dell'umanità; dall'altra parte la pace è "necessaria", ma anche "impossibile", perché mancano le condizioni per realizzarla (Bobbio 1984, 33). Le vie della pace devono dunque essere ripensate e rese possibili.

Sulla scorta di ampi studi sul tema, Bobbio analizza diverse forme di pacifismo, giustapponendole sulla base di criteri di efficacia e realizzabilità: non di valore, perché tutte sono meritevoli di rispetto, e pensate come tra loro strettamente interdipendenti. Se il pacifismo finalistico, quello già tratteggiato da Anders, sarebbe certamente il più efficace ai fini dell'abolizione della guerra, ma più difficile da realizzare, e il pacifismo strumentale, quello del disarmo e della nonviolenza propugnato dai movimenti per la pace³, è probabilmente più semplice da perseguire ma privo della definitività dell'obiettivo, il pacifismo giuridico, cioè la via della pace attraverso il diritto, appare come la forma più adeguata ad allontanare efficacemente il rischio della guerra⁴.

Secondo il pacifismo giuridico, che ha i suoi presupposti nel contrattualismo moderno, la guerra è causata dallo stato di natura in cui si trovano gli Stati tra loro. Gli Stati possono condividere un insieme di norme con le quali regolare i rapporti tra loro (il diritto internazionale), ma essendo sovrani – *legibus soluti e superiorem non recognoscentes* –, per dirimere le controversie tra loro possono ricorrere *in ultima ratio* alla guerra. Questa possibilità potrebbe essere superata soltanto a condizione che si determini, nei rapporti tra Stati, lo stesso passaggio dallo stato di natura allo stato civile che ha fatto sì che singoli individui si unissero in un patto e poi conferissero ad un'unica autorità, sovrana appunto, il potere di usare la forza in caso di violazione del patto di unione (teoria della *domestic analogy*, Suganami 1989). In ultima istanza, il pacifismo giuridico sostiene che soltanto con uno Stato mondiale la guerra può essere bandita dalla storia (Bobbio 1984, 84): obiettivo è la "fine della guerra intesa come uso sregolato della forza ..., non la fine dell'uso della forza" (Bobbio 1984, 135).

³ L'altro tributo pacifista ricordato da Bobbio è quello del pensiero e della pratica della nonviolenza di Aldo Capitini e Giuliano Pontara (Bobbio 1984, 26).

⁴ La terza categoria di Bobbio è in realtà quella del pacifismo istituzionale, a sua volta distinta nel pacifismo sociale, che punta alla trasformazione dell'assetto sociale capitalistico, causa delle disuguaglianze e da qui di violenze e guerre, e nel pacifismo giuridico. Bobbio schiaccia la prospettiva del pacifismo sociale in chiave marxista, ovvero nell'ottica della rivoluzione socialista che punta a superare lo Stato in quanto sovrastruttura al servizio del capitale borghese. Bobbio sviluppa e sostiene il pacifismo giuridico, inteso come inveramento del pensiero liberaldemocratico, cioè una posizione non contro lo Stato, ma per il compimento dello Stato di diritto (Bobbio 1984, 83-86).

Questo passaggio dal rapporto individui-Stato al rapporto tra Stati non si è finora realizzato; esso, anzi, è stato sottoposto a critica non soltanto sulla base della controfattualità empirica, ma anche per una sua contraddizione logica interna. Sarebbe oggettivamente impossibile immaginare i cittadini di tutto il mondo stringere il patto prima di unione e poi di sottomissione ad un unico sovrano; per quanto riguarda gli Stati, nel momento in cui si apprestassero a sottomettersi a un'autorità mondiale, essi negherebbero alla radice quella sovranità che è fondativa della loro legittimità a esistere. Dunque, l'argomento dello Stato mondiale entrerebbe in una duplice contraddizione logica, oltreché politicamente insidiosa perché un simile Stato potrebbe ridurre la libertà e degenerare in dispotismo.

Kant, al quale il pensiero di Bobbio attinge, incardina il problema logico e politico dello Stato mondiale sul doppio registro storico e morale. Per superare definitivamente il ricorso alla guerra, la ragione impone di tendere all'istituzione di una *repubblica cosmopolitica*; ma finché gli Stati continueranno ad agire in base al principio di sovranità, dovremo accontentarci di una confederazione di popoli (*Bund*):

Secondo la ragione, per stati in reciproco rapporto, non ci può essere nessun altro modo di venir fuori dalla condizione senza legge che comporta solamente guerra, se non che rinuncino, proprio come esseri umani singoli, alla loro libertà selvaggia (senza legge) per adattarsi a leggi pubbliche coercitive e così formare uno *stato di popoli (civitas gentium)* - naturalmente in espansione - che alla fine abbraccerà tutti i popoli della terra. Ma poiché essi, secondo la loro idea del diritto, non vogliono affatto questo, e quindi rigettano *in hypothesis* ciò che è giusto *in thesi*, al posto dell'idea positiva di una *repubblica mondiale* (se non tutto deve andar perduto), solo il surrogato *negativo* di una *lega [Bund]* permanente e in costante espansione che allontani la guerra può trattenere il torrente dell'inclinazione ostile che rifugge il diritto, però con il rischio costante della sua rottura (Kant 1985, 16)

Alla stipula di questo patto confederale, secondo Kant, potranno partecipare Stati che poggiano su una costituzione "repubblicana", cioè Stati che siano fondati sulla libertà degli individui, sulla dipendenza di tutti ad una sola legislazione e sull'uguaglianza tra i cittadini⁵. Bobbio attualizza questa tesi, parlando di Stati democratici, i soli che, garantendo al proprio interno il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalle Nazioni Unite, potrebbero garantire anche il rispetto delle regole di diritto internazionale (Bobbio 1989, 8). Secondo Bobbio, tra diritti, democrazia e pace sta una coevoluzione storica, come dimostrano atti quali la Carta delle Nazioni Unite (1945), con la sua condanna della guerra, la

⁵ Per la ricostruzione del pensiero di Kant sulla repubblica cosmopolitica, anche in relazione alla lettura che ne fa Bobbio, si veda Marini 2007, 137-159.

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), che enuncia i principi di libertà, giustizia e pace, e la Conferenza di Helsinki (1975), che si pone l'obiettivo di una "pace vera e duratura". Alle prove storiche, Bobbio aggiunge l'argomentazione teorica circa il nesso tra diritti e pace, e di converso l'incompatibilità tra diritti e guerra.

I diritti dell'uomo possono essere veramente garantiti solo quando si siano creati gli strumenti adatti a garantirli non solo all'interno dello stato ma anche contro lo stato cui l'individuo appartiene, cioè solo quando si riconosca al singolo individuo il diritto di ricorrere a istanze superiori a quelle dello stato, in ultima istanza, appunto, ad organi internazionali, e si muniscano questi organi internazionali del potere sufficiente per ottenere il rispetto delle proprie decisioni. Il problema è posto ma è ben lungi dall'essere risolto. Ed è ben lungi dall'essere risolto perché gli stati nonostante tutte le dichiarazioni in contrario non riconoscono un potere né deliberante né tanto meno esecutivo al di sopra dei propri poteri deliberanti ed esecutivi (Bobbio 1989, 95).

Gli Stati autocratici che calpestano al proprio interno i diritti fondamentali costituiranno sempre una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale; gli Stati democratici, invece, rappresentano l'inveramento del pacifismo giuridico, perché si fondano sul modello contrattualistico che prevede: 1) un patto preliminare di non aggressione; 2) un secondo patto che definisce le regole pacifiche di soluzione dei conflitti; 3) l'assoggettamento a un potere comune capace di far rispettare i due patti precedenti; infine 4) il riconoscimento di diritti di libertà civile e politica, che impediscono la degenerazione dispotica di quel potere. Per eliminare la guerra dalla storia, bisognerebbe dunque che gli Stati diventassero tutti democratici e decidessero di affidare a un potere comune, sotto la condizione del rispetto assoluto dei diritti umani, l'uso della forza in caso di violazione delle regole che insieme si sono dati⁶.

Questa argomentazione rappresenta, per Bobbio, il passaggio dal rapporto tra pace e diritti all'idea della pace attraverso il diritto (Kelsen 1944). Il rispetto dei diritti umani e delle regole del diritto internazionale viene affidato non alla sola osservanza morale dello *jus gentium*, ma all'uso legittimo della forza esercitata

⁶ Se questa fosse l'unica strada possibile, non potremmo granché rallegrarci. Secondo il *Democracy Index* dell'*Economist*, dal 2014 al 2021 si sarebbe determinata nel mondo una riduzione sensibile di tasso di democraticità: le democrazie complete e imperfette rappresenterebbero insieme il 44,3% degli Stati e il 45,7% della popolazione mondiale, mentre i regimi autoritari e regimi ibridi rappresenterebbero il 55,7% degli Stati e il 54,3% della popolazione mondiale. Un tentativo di soluzione di questo problema è proposto da Rawls: un patto di cooperazione mondiale tra Stati democratici e Stati che, pur non essendo democratici, sottoscrivono regole come la non-aggressività e il rispetto dei diritti umani, e insieme possono intervenire anche con la forza nei confronti degli "Stati fuorilegge" o "Stati canaglia", che invece non riconoscono nessuno dei principi di una "società ben ordinata" (Rawls 2001).

per prevenire o punire le violazioni; è l'uso legittimo della forza che permette di assegnare, alle norme del diritto internazionale, non soltanto validità ma anche efficacia.

Le Nazioni Unite rappresenterebbero un abbozzo di questo potere comune. La Carta fondativa dichiara l'impegno a "prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni alla pace", ma il potere previsto dagli articoli 42 e 43 "di intraprendere tutte le azioni necessarie per mantenere e ristabilire la pace", anche tramite la condivisione di forze armate messe a disposizione dagli Stati membri, è stato via via sempre meno applicato, tanto che Bobbio si domanda se quegli articoli "sono forse ormai caduti in desuetudine" (Bobbio 1989, 95). È come se ci trovassimo in una dimensione parallela, per la quale da una parte vige un'autorità legittima ma non efficace, e dall'altra è presente un equilibrio tra Stati sovrani, instabile e illegittimo secondo il diritto internazionale, ma effettivo: anziché il diritto, sarebbe ancora il *balance of power* a presiedere all'alternanza tra pace e guerra. Al punto che, dice Bobbio, se la terza guerra mondiale non è scoppiata ciò non dipende dall'azione dell'ONU, quanto dal danno superiore a ogni beneficio che essa rappresenterebbe per tutti i contendenti: siamo così semplicemente passati dal *balance of power* dell'ordine internazionale vestfaliano⁷ al *balance of terror* della Guerra fredda. La strategia della deterrenza avrebbe dunque funzionato più del diritto internazionale: la bomba è stata il vero sovrano.

2. Il paradosso della guerra attraverso il diritto

Questa ammissione di inefficacia del diritto espressa dallo stesso Bobbio sembra aver avuto conferma nella storia del dopo Guerra fredda, al punto da essere stata tradotta nella sentenza di una ormai sostanziale inutilizzabilità del paradigma del pacifismo giuridico (Glennon 1999). Le "nuove guerre" (Kaldor 1999) che si sono succedute dopo il 1990, spesso combattute oltre se non addirittura contro la Carta dell'ONU (Oliveri 2016), hanno dimostrato che non soltanto la guerra non è stata bandita dalla scena internazionale, ma è stata rilegittimata come "guerra giusta" (Walzer 1977), in forme diverse e diversamente accettate o tollerate dalle Nazioni Unite. Lo stesso Bobbio aveva parlato di guerra giusta in riferimento all'operazione *Desert Storm* (Bobbio 1991), legittima in quanto autorizzata dall'ONU come operazione di polizia internazionale contro l'aggressione irachena in Kuwait, seppur condotta non direttamente ma tramite uno Stato membro. Circa l'intervento NATO in Serbia

⁷ L'inizio dell'equilibrio di potenza tra Stati moderni sovrani risale alla fine della Guerra dei Trent'Anni e alla Pace di Vestfalia (1648). Per un'analisi storica e teorica del concetto, Cesa 1986.

nel 1999, Bobbio ebbe invece a definirla illegale, perché priva di autorizzazione da parte delle Nazioni Unite, ma giustificata dai crimini commessi da Milosevic, che dovevano essere fermati, se necessario – come in questo caso – dall’unico Stato al mondo che aveva la forza e la sufficiente credibilità per farlo, gli Stati Uniti (Bobbio 1999a).

Questa licenza a intervenire riconosciuta agli USA e all’Occidente si è ripresentata nel 2001 con la guerra in Afghanistan, legittimata dal Consiglio di Sicurezza ONU come guerra di difesa dopo l’attacco alle Torri Gemelle, fino alla “guerra preventiva” contro l’Iraq del 2003, senza sigillo ONU ma sostanzialmente sdoganata in base al nuovo principio strategico statunitense secondo il quale la sicurezza nazionale americana equivaleva alla salvezza della democrazia nel mondo⁸.

La guerra in Ucraina arriva a seguito di questo processo continuo e sistematico di logoramento del paradigma del pacifismo giuridico, giunto ad un punto tale da trascinare con sé anche i pacifismi strumentale e finalistico. Ciò che distingue la guerra in Ucraina dalle guerre degli ultimi trent’anni è il fatto di riproporre lo schema tradizionale dei conflitti interstatali con delle aggravanti (Colombo 2022): non soltanto essa ha innescato una rimilitarizzazione degli Stati, con l’aumento delle spese militari e l’indebolimento dei Trattati di non proliferazione delle armi nucleari⁹, ma ha anche riattivato le posizioni più intransigenti del realismo politico in nome, da parte dell’Occidente, della difesa della libertà e della democrazia contro il dispotismo e l’autocrazia (Parsi 2022), e, da parte della Russia, della riaffermazione della propria identità nazionale violata e della sicurezza minacciata. La guerra è tornata ad essere considerata la strada obbligata per il ripristino del diritto; ma l’ulteriore differenza e aggravante di questa guerra rispetto a quelle del post Guerra fredda è rappresentata dal fatto che il paese che deve essere punito per aver trasgredito le regole del diritto internazionale è la prima potenza nucleare al mondo: siamo tornati al cortocircuito della guerra tra “via necessaria” e “via bloccata”.

⁸ A questa rassegna delle guerre post Guerra fredda, dovremmo aggiungere i bombardamenti di USA e alleati in Libia (2011), autorizzati dall’ONU sulla base del principio della “responsabilità di proteggere” la popolazione civile dalle violenze perpetrate dal regime, principio non invocato però in altre situazioni analoghe. Ho richiamato qui soltanto i conflitti nei quali sono stati coinvolti in forme diverse gli USA e i loro alleati. Ci sono però decine di guerre sparse in tutto il mondo, definite nel 2014 da Papa Bergoglio “terza guerra mondiale a pezzi”. Per la situazione aggiornata ad oggi si può consultare ACLED (Armed Conflict Location & Even Data Project, <https://acleddata.com/about-acledd/>).

⁹ Gli USA escono dal Trattato Anti Missili Balistici nel 2004, dal Trattato sulle Armi Nucleari a Raggio Intermedio nel 2019 e dal Trattato *Open Skies* sui voli di osservazione aerea disarmati nel 2021. La Russia esce da quest’ultimo sei mesi dopo gli USA e sospende il Trattato New Start sul controllo delle armi nucleari a febbraio 2023.

3. Nuove strade per il pacifismo giuridico

Il paradigma del pacifismo giuridico non offre davvero più risposte a questo dilemma? L'ONU ha fin qui soddisfatto soltanto le prime due condizioni per un ordine internazionale compiutamente democratico; aderendo alla Carta, gli Stati si sono uniti in un patto di non-aggressione reciproca e nell'impegno a usare mezzi pacifici per la soluzione dei conflitti, ma non hanno ancora adempiuto alla terza condizione del potere comune per l'uso legittimo della forza nei casi di violazione del diritto internazionale. È sufficiente questo per dichiarare fallita ogni istanza di soluzione pacifica delle controversie internazionali?

Abbiamo visto che la teoria della *domestic analogy* si ferma davanti al passaggio della cessione di sovranità sul punto costitutivo dello Stato moderno: l'uso della forza e il potere di fare guerra. Secondo Bobbio, questo scoglio nasce dalla dualità amico-nemico di schmittiana memoria, sulla quale poggia in ultima istanza la sovranità statale: le relazioni interstatuali sono presiedute dalla logica secondo la quale "il nemico del mio nemico è mio amico" e viceversa, e i conflitti si risolvono o con la guerra o con accordi precari e temporanei. Per smontare questo schema, Bobbio cambia il lessico introducendo la figura del Terzo: non il "terzo escluso" della logica binaria e sempre potenzialmente conflittuale dello schema schmittiano amico/nemico, ma un "terzo incluso" (Freund 1983). Questo Terzo, per Bobbio, non è necessariamente un sovrano sopra gli Stati, Stato mondiale o potere comune, ma anche un soggetto che sta tra le parti. Mutuando il lessico sociologico di Simmel (Simmel 1998), Bobbio enuncia un'articolata tipologia delle figure del Terzo: 1) il Mediatore, che si colloca tra le parti, per farle comunicare tra loro ma senza sostituirsi ad esse nella soluzione del conflitto; 2) l'Arbitro, che dopo aver messo in contatto parti che preventivamente avevano accettato l'arbitrato, si assume la responsabilità di dare ragione all'una o all'altra parte, e quindi è a un tempo fra e sopra le parti; 3) il Giudice, autorizzato da un'istanza superiore a intervenire per la soluzione del conflitto, ed è in questo senso *super partes*. La posizione del Giudice viene inoltre distinta tra quella nella quale il giudizio viene messo in esecuzione dalle parti, e quella nella quale il giudizio è eseguito dall'istanza superiore legittimante il giudice (in quest'ultimo caso, l'istanza superiore coincide con un soggetto sovrano)¹⁰.

Bobbio non esce mai dal modello contrattualistico e continua a parlare di potere comune come unica possibilità di abolire la guerra dalla sfera delle relazioni internazionali. Ma parlare di Terzo, e non di Stato mondiale o potere comune mondiale, permette di individuare strade per la pace, alternative sia all'uso della forza sia alla presenza di un'autorità suprema, e capaci di investire sull'autorevolezza morale, sulla credibilità, sulla responsabilità di soggetti che

¹⁰ Sulle diverse figure del Terzo, si veda Portinaro 1986.

intervengono.

Applicando questa intuizione implicita nella riflessione di Bobbio alla situazione ucraina, Tommaso Greco afferma:

Il diritto non è solo regolamentazione dell'uso della forza, e quindi una risposta della forza legittima alla forza illegittima; esso è anche, se non innanzitutto, lo spazio del riconoscimento reciproco e lo strumento per far sì che su questo riconoscimento possano costruirsi le relazioni tra gli individui e gli Stati (Greco 2022).

Queste vie alternative sono state sviluppate, paradossalmente contro Bobbio, all'epoca delle sue posizioni favorevoli alle guerre del Golfo e del Kosovo. Nonostante l'intrinseca debolezza e la palese incompiutezza delle promesse delle Nazioni Unite, Luigi Ferrajoli insiste per continuare a investire nella loro direzione. L'ONU è il luogo in cui tutti gli Stati nel mondo possono incontrarsi e dialogare; e se questo luogo ancora non è dotato della piena sovranità che deriva dall'esercizio della forza, ciò non toglie che non si possa e si debba perseguire la sua costituzionalizzazione in vista del globale invero dei diritti umani (Ferrajoli 2011). Questa riflessione, giunta fino all'idea di una "Costituzione della Terra" (Ferrajoli 2022a), tratteggia la via di una possibile soluzione pacifica della guerra in Ucraina, che rimette necessariamente in capo all'ONU, non sovrano ma mediatore, il compito di aprire uno spazio pubblico di negoziato fra le parti, tenuto attivo a oltranza fino a che non si trova un accordo (Ferrajoli 2022b, 2022c).

Sulla direzione di una costituzionalizzazione del diritto internazionale si posiziona anche Habermas, che pure era stato sensibile alle "guerre giuste" di fine Novecento in nome di una politica dei diritti umani (Habermas 1998). Ma davanti alla "guerra preventiva" di Bush del 2003, Habermas torna criticamente al pacifismo giuridico per superare il paradigma della *domestic analogy* e avanzare un'idea alternativa allo Stato mondiale: la "politica interna del mondo senza governo mondiale" (Habermas 2005), con autolimitazione del ricorso alla forza da parte degli Stati e promozione di regimi continentali per il governo di sfide che non potrebbero essere gestite al di sotto di un livello transnazionale. Questa riflessione "autocritica" di Habermas sul rapporto tra pace, diritto e legittimità dell'uso della forza lo ha portato ad assumere, sulla guerra in Ucraina, una posizione di rigorosa coerenza alla Carta dell'ONU. In base all'art. 51, in caso di attacco armato è riconosciuta l'autodifesa, individuale o collettiva (compreso il sostegno all'autodifesa), "fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale". Ma nel lungo protrarsi del conflitto, Habermas vede uno slittamento di obiettivi dalla legittima autodifesa dell'Ucraina alla vittoria sulla

Russia, ovvero la rinuncia all'attivazione di negoziati di pace che, ponendo fine all'uso delle armi, risparmierebbero tante vite umane e supererebbero il dilemma sulla necessità di un intervento diretto dell'Occidente. Sono argomenti morali sollevati non a giustificare le azioni, ma a stabilirne i limiti in nome della responsabilità che i governi hanno verso i propri cittadini e per il futuro del continente europeo nel suo insieme. Sono argomenti di "politica interna del mondo" applicata a un caso di guerra, in assenza di "un'organizzazione globale in grado di imporre la pace e l'attuazione dei diritti umani" (Habermas 2005, 131). Danilo Zolo depone definitivamente l'argomento della *domestic analogy* per sviare l'attenzione dal Terzo *super partes* – per lui nemmeno desiderabile (Zolo 1995) – e recuperare la versione debole delle relazioni internazionali di Martin Wight e Hedley Bull, basate sull'equilibrio tra Stati, la diplomazia preventiva e lo *jus gentium* di groziana memoria. Prendendo atto della difficoltà se non impossibilità di fare dell'ONU il nuovo Leviatano, Zolo propone di investire sul pluralismo di regimi internazionali emersi spontaneamente da trattati multilaterali stipulati su temi come la protezione all'estero dei rifugiati, i rapporti di scambio ecc.: "In queste non marginali *issue-areas*, il diritto internazionale è efficace nonostante – anzi, proprio grazie a – l'assenza di un 'governo mondiale centralizzato' e di una 'polizia internazionale'" (Zolo 2003).

Le suggestioni multilaterali di Zolo e quelle transnazionali di Habermas hanno avuto conferme negli ultimi anni. È vero che l'ONU non ha fatto passi avanti circa la prospettiva di incarnare il Terzo sopra le parti¹¹; ma è vero anche che, solo per rimanere in Europa, è stato istituito il Consiglio d'Europa per l'implementazione dei diritti umani sanciti nella Carta dell'ONU, si è costituita l'OSCE¹² come evoluzione della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa di Helsinki 1975, ed è nata l'Unione europea. E ancora, soggetti nati per accordi economici stanno assumendo anche ruoli politici (G7, G20, BRICS, ecc.). Insomma, se non c'è ancora il Terzo "sopra le parti" potrebbe esserci il Terzo "tra" le parti, soggetti che potrebbero ambire alla credibilità e alla fiducia delle parti in conflitto per aprire un tavolo di negoziato e gestire le trattative, usando la forza del diritto, esso sì sopra le parti.

¹¹ A questa prospettiva è stata dedicata una riflessione che sviluppa il diritto cosmopolitico kantiano come leva di una democrazia transnazionale, nella quale i popoli direttamente, e non gli Stati-nazione, si uniscono in "una istituzione politica che non trae la sua autorità dalle ragioni delle armi, bensì dall'arma della ragione" (Archibugi et al. 1993, 15).

¹² L'OSCE aveva avuto più di un mandato in Ucraina, fin dalla proclamazione della sua indipendenza nel 1991, per accompagnarla nel processo di democratizzazione, al Memorandum del 1994 sulla cessione del nucleare alla Russia in cambio dell'impegno alla non aggressione, al rispetto degli accordi di Minsk del 2015. Il rapporto difficile tra la Missione OSCE e il "Quartetto Normandia" (Francia, Germania, Russia, Ucraina), circa il rispetto degli accordi di Minsk meriterebbe di essere approfondito, anche al fine di individuare e superare errori e limiti del passato per una pace futura duratura.

4. L'importanza del Neutro

Il problema è che nessuno Stato o federazione di Stati sembra oggi nella condizione di rappresentare nemmeno il “Terzo tra le parti”. Il Terzo, per essere credibile, deve essere imparziale, indipendente e anche neutro¹³; ma la posizione di neutralità ha perso molto del suo valore originario, fino ad attrarre addirittura ostilità o diffidenza. Come se il neutro, paradossalmente, fosse a sua volta parte e quindi inservibile per ciascuna delle parti in causa.

Sulla *Rivista Il Mulino* si è sviluppato un interessante dibattito su belligeranza e neutralità in relazione alla guerra in Ucraina. Mario Ricciardi ha sollevato il paradosso dei paesi occidentali che da una parte invitano alla pace e dall'altra inviano le armi (Ricciardi 2022). Giuseppe Spatafora ribatte alle posizioni “neutraliste”, che contestano l'aiuto in armi perché rappresenterebbe in primo luogo la rinuncia ad una posizione di neutralità, utile a gestire un negoziato, e in secondo luogo la premessa di un'escalation militare, fino al rischio nucleare. Spatafora sostiene che i paesi che inviano armi non sono belligeranti, come dimostra la non attivazione della *No fly zone*, quella sì propedeutica ad un ingresso nel conflitto; smentisce poi l'inevitabilità dell'escalation sulla base di quello che accade “sul campo”, sottolineando come la resistenza ucraina, prima e dopo gli aiuti NATO, abbia saputo contrastare e impedire la rapida conquista russa; sostiene infine che gli aiuti militari non sottraggono capacità di negoziazione, al contrario la rafforzano nella difesa degli interessi e valori dell'Ucraina, che sono anche i nostri (Spatafora 2022).

A oltre un anno dall'inizio della guerra, i tre argomenti anti-neutralisti mostrano alcune crepe. Rispetto alla posizione dei paesi che stanno aiutando militarmente l'Ucraina, è stato sollevato più di un dubbio, essendo le ultime armi inviate così potenti da poter essere ritenute più offensive che difensive; inoltre, il vincolo di segretezza posto in Italia su tipologia, costi e quantità delle armi da inviare, oltre a un problema di trasparenza, solleva una questione di controllo del Parlamento sulla incontestabile intensificazione dell'uso della forza militare. Il diniego dell'escalation è smentito dai fatti, dal momento che oggi il dibattito sull'uso del nucleare non è più un tabù e le diverse intelligence già si stanno esercitando su scenari di uso del nucleare tattico. Riguardo alla maggiore credibilità in vista di un negoziato, non c'è che da prendere atto del fatto che fin qui nessun paese occidentale, né europeo, ha voluto o potuto tentare un dialogo (con l'eccezione della Francia, ancora con scarso successo).

¹³ È quanto lo stesso Bobbio sottolinea, in premessa alla digressione sul Terzo: “Vero e proprio Terzo comincia ad essere il Neutrale, che non schierandosi né da una parte né dall'altra, rappresenta il passaggio a uno stato che pur continuando ad essere polemico, non è più soltanto diadico (Bobbio 1989, 222).

La posizione di un Terzo neutrale, riconosciuto universalmente tale e capace di dialogare tra le parti, rappresenterebbe una *chance* per interrompere l'escalation e avviare negoziati di pace. Si tratterebbe di un "nuovo inizio" non soltanto per il superamento della crisi russo-ucraina, ma anche per la definizione di nuovi assetti internazionali. Per questo occorre riabilitare il concetto di neutro, caduto in disgrazia nelle ultime crisi ma decisivo per legittimare l'intervento di un Terzo "sopra" o "tra" le parti.

Lo stato di neutralità ha una grande tradizione nella storia del diritto internazionale; in origine viene definito come stato di imparzialità nei confronti dei belligeranti e conseguente dovere di astensione da ogni condotta che potrebbe favorire, direttamente o indirettamente, una delle parti in causa, nonché diretto a non subire gli effetti del conflitto sul proprio territorio e la propria popolazione, anche quella residente nei paesi in guerra, o sul commercio e sulla navigazione marittima o aerea¹⁴. Questa definizione di neutralità assoluta è andata relativizzandosi con l'evoluzione del diritto internazionale e la nascita delle Nazioni Unite, il cui Statuto, in base all'art. 2.4, ammette in caso di aggressione l'intervento a sostegno del paese aggredito, senza che ciò significhi entrare in belligeranza con l'aggressore¹⁵. Davanti alla violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale, viene meno la clausola dell'imparzialità; e questo vale sia se l'intervento è oggetto di risoluzioni unanimi del Consiglio di Sicurezza, sia se è approvato dalla maggioranza dei paesi dell'Assemblea Generale ONU. Questi interventi, però, devono essere limitati alla legittima difesa, a sua volta determinata dalle condizioni di necessità e proporzionalità degli interventi stessi¹⁶.

Questo statuto di neutralità parziale, che ammette il sostegno a una delle due parti senza entrare direttamente in conflitto, può assumere a sua volta almeno due forme: la neutralità attiva e la non belligeranza. Quest'ultima, adottata per la prima volta dall'Italia nel 1939, non è stata mai codificata giuridicamente, ma per convenzione è intesa come quella posizione politica e giuridica di uno Stato che, pur astenendosi dal conflitto, assume un atteggiamento diverso nei confronti delle parti in guerra: non partecipa direttamente alle ostilità, ma offre servizi a una delle parti, dichiarando con ciò di considerare nel giusto quella parte. Uno Stato che assume questa posizione, dunque, non è ritenuto belligerante perché non partecipa attivamente alla guerra con azioni militari, ma non è nemmeno neutro perché si è in qualche modo schierato a fianco di uno dei belligeranti. Si chiama "neutralità benevola" quando si limita ad appoggiare diplomaticamente una parte oppure con la sua sola presenza minacciosa

¹⁴ V e XIII Convenzione dell'Aja, 1907.

¹⁵ Art.2.4: "I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite".

¹⁶ Per una ricostruzione di queste fattispecie dal punto di vista giuridico, si veda Tonolo 2017.

contrasta lo Stato avversario di quello che sostiene pacificamente. Atti quali il permesso di passaggio alle truppe di una parte in conflitto, la fornitura di armi e di mezzi bellici fatta a titolo pubblico determinerebbero invece una responsabilità internazionale, per la quale è plausibile subire delle conseguenze. Dunque, gli Stati che stanno inviando armi in Ucraina non potrebbero essere definiti non belligeranti; la linea che discrimina rispetto alla partecipazione diretta alla guerra è assai sottile, ed è costituita dal fatto che formalmente la guerra non è stata dichiarata. Ma dopo l'annessione illegittima delle regioni del Donbass, la Russia, secondo alcune previsioni dell'intelligence americana, potrebbe decidere di trasformare l' "operazione speciale" in guerra; a quel punto potremmo trovarci di fatto in guerra.

Il concetto di neutralità attiva nasce dentro il pensiero di un "pacifismo strumentale" che si sviluppa attorno alle crisi internazionali del post-Guerra fredda, in alternativa alle operazioni di "ingerenza umanitaria" condotte al di fuori delle Nazioni Unite. Le guerre che sono scoppiate tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni 2000, in parte per effetto dei processi di disgregazione territoriale, in parte per la minaccia terroristica di Al-Qaeda e poi Daesh, hanno indotto i pacifisti non soltanto ad assumere una posizione di dissenso per ogni uso della violenza, ma anche ad intraprendere una possibile pratica politica nel solco del diritto internazionale. Neutralità attiva significa creare le condizioni per un ruolo terzo di mediazione, che preveda l'abbandono dell'opzione militare in qualsiasi forma, anche indiretta, e il sostegno ad attività di *peace-building* anche con il coinvolgimento dei movimenti e della società civile.

Lo studioso di politica estera Ekkehart Krippendorff recupera il valore della neutralità, assolvendolo dall'accusa di rappresentare una fuga di responsabilità dalle relazioni internazionali, e attribuendogli invece la capacità "di una presa di visione razionale della latente irrazionalità della politica estera", da esercitarsi non solo in tempo di guerra, ma anche in tempo di pace; esso deve assumere il ruolo di guida e pratica della politica internazionale. La neutralità deve essere "cooperativa", base per negoziazioni, mediazioni e intermediazioni, sede di organizzazioni internazionali o "sostegno alla politica estera delle ONG", che dovrebbero essere considerate "non come il completamento di una politica estera non violenta, ma come l'essenza della stessa". Questa è "la politica estera dal basso", definita come "tutte quelle attività, promosse da gruppi sociali, che travalicano i confini e si intromettono in modo diretto e cooperativo nelle cosiddette 'facende interne' di altri Stati, politicizzando conflitti e problemi economici, ... vale a dire rendendoli noti all'opinione pubblica mondiale e sfidando con ciò l'ufficiale politica di Stato, nel tentativo di trasformarla" (Krippendorff 2004, 155). Presupposto della neutralità attiva non è l'equidistanza di giudizio circa le responsabilità del e dentro un conflitto, ma la

giusta distanza necessaria a praticare la via dei negoziati e del dialogo anche con i governi che sono visti come nemici (Vignarca 2022).

Conclusioni

La guerra in Ucraina rappresenta l'esito emblematico del processo di riabilitazione dell'uso della forza per la soluzione delle controversie internazionali, avvenuto nei trent'anni che ci separano dalla fine della Guerra fredda. La Russia ha accampato proprie "ragioni" per giustificare l'"operazione speciale" in Ucraina; l'Ucraina si difende legittimamente, con l'obiettivo di sconfiggere la Russia; l'Occidente sostiene militarmente il governo di Kiev, oscillando tra la posizione di sostegno alla difesa e l'obiettivo della vittoria su Putin. La guerra non è più una "via bloccata", e l'impotenza delle autorità sovranazionali, a partire dall'ONU, è usata come argomento a favore delle armi. Ho cercato di richiamare il pensiero sulla pace e sulla guerra, sviluppato durante la Guerra fredda, concentrandomi sul pacifismo giuridico come bussola ancora valida per chi ritiene che la guerra continui ad essere insostenibile, e lavorando sulle figure del Terzo e del Neutro piuttosto che sulla formula dello Stato mondiale come unica via per la pace perpetua. Questa funzione di Terzo può già essere rappresentata dall'ONU – quando il Consiglio di Sicurezza delibera unanimemente per un mandato a intervenire, ma anche in situazioni di stallo del Consiglio di Sicurezza, nella funzione di facilitatore del dialogo tra le parti –, da organismi sovranazionali (come l'OSCE), da uno Stato o gruppo di Stati riconosciuto da entrambi i contendenti come soggetto affidabile. Dal gradino inferiore del mediatore, al livello massimo del sovrano, è sempre possibile attivare processi di dialogo e negoziazione, capaci di evitare o ridurre al massimo l'uso della violenza e la morte orribile e insensata di tante vite umane.

Lavorare sulla presenza di figure terze e neutrali rappresenta una via per la pace e la sicurezza tra i popoli, invocata dalla Carta delle Nazioni Unite. Il fatto che non esista un Terzo mondiale, al quale tutti gli Stati abbiano conferito il potere di usare legittimamente la forza in caso di violazione del diritto internazionale, non può costituire l'alibi a non esercitare gli strumenti di dialogo e negoziazione. Se non c'è, ed è difficile che ci sia, un Terzo sopra le parti – nella forma dello Stato mondiale o della democrazia cosmopolitica – è sempre possibile dare fiducia a un Terzo tra le parti, che per storia, credibilità, autorevolezza può favorire il dialogo: un mediatore capace di coinvolgere le parti, rendendole protagoniste dell'accordo, o un arbitro, che per riconosciuta esperienza e capacità possa decidere in luogo ma col consenso di esse. Anche nel caso della guerra in Ucraina deve essere possibile individuare un luogo o un soggetto mediatore/arbitro, o riattivando e legittimando pienamente in questa

funzione un organo rappresentativo di tutti, ma indipendente, come l'OSCE, oppure un altro Stato o gruppo di Stati capace di interloquire con entrambe le parti per individuare un accordo possibile. Non dimentichiamo poi che anche l'ONU, impossibilitato a intervenire militarmente in mancanza di un mandato unanime del Consiglio di Sicurezza, può comunque svolgere un ruolo importante, fornendo sedi, strumenti operativi e consulenti diplomatici, e soprattutto sostenendo interventi pacifici e umanitari della società civile internazionale, attore necessario a rendere un ordine internazionale sempre aperto al dialogo tra diversi.

Bibliografia

Anders, G. (1961), *Essere o non essere. Diario di Hiroshima e Nagasaki*, Einaudi, Torino.

Archibugi, D. et al. (1993), *Cosmopolis. È possibile una democrazia sovranazionale?*, Manifestolibri, Roma.

Baccelli, L. (2022), "Is War still a Scourge? Ukraine and the International Legal [Dis]Order", *Soft Power. Revista euro-americana de teoría e historia de la política y del derecho*, Vol. 9(2), pp. 323-330.

Bobbio, N. (1984), *Il problema della guerra e le vie della pace*, Il Mulino, Bologna.

Bobbio, N. (1989), *Il terzo assente. Saggi e discorsi sulla pace e sulla guerra*, Edizioni Sonda, Casal Monferrato.

Bobbio, N. (1991), *Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo*, Marsilio, Venezia.

Bobbio, N. (1999a), "Non siate prigionieri dell'antiamericanismo", *l'Unità*, 30 aprile.

Bobbio, N. (1999b), *L'ultima crociata? Ragioni e torti di una guerra giusta*, Reset, Roma.

Cesa, M. (1986), *L'equilibrio di potenza. Analisi storica e teorica del concetto*, Franco Angeli, Milano.

Colombo, A. (2022), *La crisi del "Nuovo Ordine Mondiale"*, 23 marzo, <https://fondazionefeltrinelli.it/la-crisi-del-nuovo-ordine-mondiale/>

Ferrajoli, L. (2011), "Costituzione e globalizzazione", in M. Bovero (a cura di), *Il futuro di Norberto Bobbio*, Laterza, Roma-Bari.

Ferrajoli, L. (2022a), *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Feltrinelli, Milano.

Ferrajoli, L. (2022b), "Pacifismo e costituzionalismo globale", *Questione Giustizia*, n.1, pp. 106-111.

Ferrajoli, L. (2022c), "Il problema della pace e il progetto di una Costituzione della Terra", *Parole-Chiave*, 8, pp. 7-14.

Freund, J. (1983), *Sociologie du conflit*, Presse Universitaire française, Paris.

Glennon, M. J. (1999), "The New Interventionism: The Search for a Just International Law", *Foreign Affairs*, vol. 78, no. 3, pp. 2–7.

Greco, T. (2022), "Bobbio e la pace necessaria", *Rivista Il Mulino online*, 5 marzo, <https://www.rivistailmulino.it/a/bobbio>

Greco, T. (2022a), "La pace come principio", *Parole-chiave*, 8, pp. 43-56.

Habermas, J. (1998), "L'idea kantiana della pace perpetua, due secoli dopo", in J. Habermas, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, Feltrinelli, Milano, pp. 177-215.

Habermas, J. (2005), *L'Occidente diviso*, Laterza, Roma-Bari.

Habermas, J. (2023), "Europa tra Guerra e Pace", *la Repubblica*, 19 febbraio, pp. 19-21.

Kahn, H. (1962), *Thinking about the Unthinkable*, Weidenfeld and Nicolson, London.

Kaldor, M. (1999), *Le nuove guerre. La violenza organizzata nell'età globale*, Carocci, Roma.

Kant, I. (1985), *Per la pace perpetua. Un progetto filosofico*, a cura di N. Bobbio, Editori Riuniti, Roma.

Kant, I. (1995), *Scritti di storia, politica e diritto*, a cura di F. Gonnelli, Laterza, Bari-Roma.

Kelsen, H. (1944), *Peace through Law*, University of North Carolina Press, Chapel Hill.

Krippendorff, E. (2004), *Critica della politica estera*, Fazi Editore, Lucca.

Marini, G. (2007), *La filosofia cosmopolitica di Kant*, Laterza, Roma-Bari.

Oliveri, F. (2016), "Quale pacifismo giuridico oggi? Una ricostruzione sistematica a partire da Norberto Bobbio", *Scienza e Pace*, Research Paper n. 38.

Parsi, V. M. (2022), *Il posto della guerra e il costo della libertà*, Bompiani, Milano.

Portinaro, P.P. (1986), *Il Terzo. Una figura del politico*, Franco Angeli, Milano.

Portinaro, P.P. (2023), “Il ritorno dello spettro nucleare”, *Il Mulino*, 1/2023, pp. 10-19.

Rawls, J. (2001), *Il diritto dei popoli*, Edizioni di Comunità, Torino.

Ricciardi, M. (2022), “Gli inviti alla pace e il bisogno delle armi”, *Rivista il Mulino online*, 5 marzo, <https://www.rivistailmulino.it/a/gli-inviti-alla-pace-e-il-bisogno-delle-armi>

Simmel, G. (1998), *Sociologia*, Edizioni di Comunità, Torino.

Spatafora, G. (2022), “Gli aiuti militari tra interventismo e neutralità”, *Rivista il Mulino online*, 23 marzo, <https://www.rivistailmulino.it/a/gli-aiuti-militari-tra-interventismo-e-neutralit>

Suganami, H (1989), *The Domestic Analogy and World Order Proposals*, Cambridge University Press.

Tonolo, S. (2017), “Neutralità e non intervento nel diritto internazionale attuale”, in Daniele Andreozzi (a cura di), *Attraverso i conflitti. Neutralità e commercio tra età moderna ed età contemporanea*, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, pp. 131-146.

Vignarca, F. (2022), “Le vie della pace”, *Rivista il Mulino online*, 31 marzo, <https://www.rivistailmulino.it/a/le-vie-della-pace>

Walzer, M. (1977), *Just and Unjust Wars*, Basic Books, New York.

Zolo, D. (1995), *Cosmopolis: la prospettiva del governo mondiale*, Feltrinelli, Milano.

Zolo D. (2003), “La riabilitazione della guerra e il ruolo delle istituzioni internazionali”, *Jura Gentium*
<https://www.juragentium.org/topics/wlgo/it/ingrao.htm>